

Pacifico godimento dei beni

Assoggettabilità retroattiva dei cittadini francesi residenti nel Principato di Monaco all'imposta sul patrimonio: *nessuna violazione*

Arnaud e altri c. Francia -36918 et al.
Sentenza 15.1.2015 [Sezione V]

In fatto - I ricorrenti sono otto cittadini francesi residenti a Monaco. Nel 2001 la Francia e il Principato di Monaco negoziavano una modifica alla

convenzione fiscale franco-monegasca, secondo la quale i cittadini francesi che dal 1 gennaio 1989 avevano trasferito la residenza a Monaco, sarebbero stati, a partire dal 1 gennaio 2002, soggetti al pagamento dell'imposta patrimoniale (ISF), sulle stesse basi dei contribuenti francesi domiciliati in Francia per fini fiscali. Questa misura veniva annunciata pubblicamente nell'ottobre del 2001, con l'indicazione che la stessa sarebbe entrata in vigore a partire dal primo gennaio del 2002. I contribuenti interessati dalla misura erano stati informati, in particolare, da una lettera ministeriale che notificava loro l'imminente entrata in vigore della norma e il suo previsto effetto retroattivo. In aggiunta, gli stessi erano stati avvisati che sarebbe stato preferibile anticipare l'entrata in vigore della misura presentando le proprie dichiarazioni dei redditi e pagando le tasse a partire dal 2002, sebbene non vi fosse alcun obbligo giuridico in questo senso. Nel marzo 2005, veniva emanata una legge che convalidava l'approvazione, da parte della Francia, del protocollo allegato alla convenzione fiscale; inoltre, nello stesso mese, il decreto di promulgazione della legge veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Dinanzi alla Corte, i ricorrenti sostenevano che l'essere stati assoggettati al pagamento dell'imposta patrimoniale con effetto retroattivo, dal 2005 per due di essi e dal 2002 per gli altri quattro, aveva violato il loro diritto al pacifico godimento dei propri beni.

In diritto - Articolo 1 del Protocollo n° 1: L'interferenza determinata dal regime di soggettività tributaria, in questa sede contestata, era stata espressamente prevista dalla legge: l'approvazione del protocollo alla convenzione fiscale era stata convalidata dal legislatore e il suo testo era stato pubblicato per decreto. Inoltre, questo intervento era stato concepito per contrastare l'evasione fiscale, e, segnatamente, l'insediamento di cittadini francesi a Monaco, effettuato con l'unico scopo di evitare le imposizioni fiscali sul patrimonio relative ai loro beni situati al di fuori della Francia. Il regime di imponibilità fiscale qui contestato, rientrava inoltre nell'ampio margine di apprezzamento di cui gode lo Stato in materia tributaria e non potrebbe quindi essere considerato, in quanto tale, arbitrario. L'applicazione retroattiva di questa legge non ha costituito di per sé una violazione dell'articolo 1 del Protocollo n° 1, dal momento che l'applicazione con

portata retroattiva di una norma tributaria non è, in quanto tale, vietata dalla disposizione in oggetto.

Quanto alla questione se l'applicazione retroattiva abbia imposto un onere eccessivo in capo ai ricorrenti, va osservato che il protocollo contestato era stato adottato nell'ambito di una lunga e stretta relazione tra Francia e Monaco in materia di questioni fiscali; in particolare, con riferimento ai cittadini francesi che si erano stabiliti nel Principato per ragioni legate alle particolari caratteristiche geografiche e fiscali di tale paese. Inoltre, la natura retroattiva della misura discussa, limitatamente alla sua applicazione nel corso dell'anno 2005 per due dei ricorrenti, non era affatto eccezionale dal punto di vista della normativa fiscale, dal momento che l'autorizzazione legislativa all'approvazione del protocollo alla convenzione fiscale era stata emanata nel corso dello stesso esercizio fiscale.

Per quanto riguarda gli importi versati dagli altri ricorrenti per gli anni dal 2002 al 2004, gli istanti si erano lamentati rispetto all'ammontare delle tasse cui i cittadini francesi residenti all'estero erano stati soggetti nel 2005, dato che lo stesso corrispondeva a quattro anni di esposizione. Eppure i contribuenti erano stati informati dell'imminente entrata in vigore del provvedimento e del suo previsto effetto retroattivo già nell'ottobre 2001, tramite una dichiarazione pubblica, e di nuovo nel maggio 2002 con una lettera del Ministro. La lettera in questione li invitava ad anticipare l'entrata in vigore del provvedimento presentandole proprie dichiarazioni fiscali e pagando le tasse già a partire dal 2002, sebbene, in quel momento, non fosse ancora intervenuto alcun obbligo giuridico di procedere in tal senso. Alcuni tra i contribuenti avevano scelto di seguire il suddetto consiglio e quindi, nel 2005, non erano stati sottoposti ad un'imposta più alta rispetto alla somma relativa all'anno fiscale in questione. Altri, al contrario, avevano preferito attendere l'entrata in vigore della misura nel 2005, prima di presentare le dichiarazioni e i corrispondenti pagamenti volontari. Relativamente a quei soggetti, le autorità fiscali avevano annunciato che sarebbero state introdotte delle modalità di pagamento e che non sarebbe stata imposta alcuna sanzione per il periodo precedente alla ratifica del protocollo. Inoltre, i ricorrenti non sono stati privati del loro diritto a contestare, dinanzi ai tribunali competenti, la liceità delle passività per le

quali avevano effettuato pagamenti volontari.

Dunque, nonostante la natura retrospettiva del provvedimento impugnato, le autorità avevano preventivamente informato i contribuenti, permettendo loro di anticiparne gli effetti. Allo stesso modo, sono state adottate misure idonee a minimizzare l'importo delle imposte dovute, dal 2005 in poi, da quanti avevano atteso l'entrata in vigore della norma prima di conformarvisi. Di conseguenza, dal provvedimento in oggetto non era scaturito alcun onere eccessivo in capo ai ricorrenti e lo stesso non aveva fondamentalmente interferito con la loro posizione finanziaria. Alla luce di tali elementi, il regime di soggettività tributaria passiva previsto nel protocollo alla convenzione fiscale non ha sconvolto il "giusto equilibrio" necessario tra le istanze d'interesse generale della collettività e le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'individuo.

Conclusioni: nessuna violazione (all'unanimità).

La Corte ha inoltre concluso che non vi è stata alcuna violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 1 del Protocollo n° 1, constatando che i cittadini francesi residenti nel Principato di Monaco non si trovavano nella stessa situazione degli altri cittadini francesi residenti all'estero. La Corte ha asserito che, nell'ambito delle convenzioni fiscali internazionali di natura bilaterale, le regole definite dagli Stati sono il risultato di negoziati che dipendono sia dalle relazioni diplomatiche esistenti tra gli stessi, sia dai rispettivi sistemi di tassazione nazionale; ne segue che i cittadini francesi residenti all'estero non possono essere considerati come una singola categoria i cui membri versino nella stessa situazione.